
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Richiesta stragiudiziale di danni, azione per far accertare la prescrizione senza previamente riscontrare la raccomandata: sì alla compensazione delle spese di lite per gravi ed eccezionali ragioni

In tema di "gravi ed eccezionali ragioni" necessarie ai fini della compensazione totale o parziale delle spese in assenza di reciproca soccombenza, appare del tutto idonea a sorreggere la statuizione relativa alla compensazione la motivazione con cui si osservi che l'attore, a fronte di una richiesta stragiudiziale di risarcimento danni, abbia agito direttamente in giudizio (al fine di far accertare l'intervenuta prescrizione della pretesa risarcitoria) senza neanche riscontrare la relativa lettera raccomandata. Ciò in quanto detta motivazione appare intesa a valorizzare un atteggiamento della parte che ha agito in giudizio che può ben ritenersi meritevole di considerazione ai fini dell'incidenza sulle spese, come del resto desumibile dalla tendenza normativa che stigmatizza le condotte che non favoriscono la deflazione del contenzioso giudiziario (cfr. art. 91, comma 1, c.p.c.), nella stessa direzione depone del resto il principio del giusto processo ex art. 111 Cost.

Massime rilevanti

Ai sensi dell'art. 92, secondo comma, c.p.c. nella formulazione introdotta dall'art. 45, comma 11, della legge 18 giugno 2009, n. 69, a decorrere dal 4 luglio 2009, applicabile nella specie ratione temporis, può essere disposta la compensazione totale o parziale delle spese, in assenza di reciproca soccombenza, soltanto in presenza di "gravi ed eccezionali ragioni", che devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa, che il Giudice è tenuto ad indicare esplicitamente e specificamente nella motivazione della sentenza (cfr. Cass. 19 ottobre 2015, n. 21083; Cass. 13 luglio 2015, n. 14546; [Cass. 10 febbraio 2014, n. 2883, in La Nuova Procedura Civile, 4, 2014](#)).

L'art. 92, secondo comma, c.p.c., nella parte in cui fa riferimento alla concorrenza di "gravi ed eccezionali ragioni", si pone come norma "elastica", configurabile quando una disposizione di limitato contenuto (ascrivibile alla tipologia delle cosiddette clausole generali) delinea un modulo generico che richiede di essere specificato in sede interpretativa. Non diversamente da quando un determinato comportamento viene giudicato conforme o meno a buona fede allorché la legge richieda tale elemento ovvero un licenziamento viene ritenuto sorretto o meno da giusta causa o giustificato motivo, così, nella individuazione delle gravi ed eccezionali ragioni la cui concorrenza autorizza all'esercizio del potere discrezionale di compensare le spese, il giudice di merito è dunque chiamato ad integrare il contenuto della norma (Cass., sez. un., 22 febbraio 2012, n. 2572).

Corte d'Appello di Reggio Calabria, sezione civile, sentenza del 12.11.2015

...omissis...

Motivi della decisione

§1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Reggio Calabria, dopo aver disatteso l'eccezione di nullità della citazione formulata dal convenuto, e dichiarato prescritto il diritto vantato da xxxxx al risarcimento dei danni per il dedotto allagamento patito in data 29 aprile 2000, ha compensato tra le parti per intero le spese di lite, tenuto conto che l'attore, xxxxxx, una volta ricevuta la lettera raccomandata con cui nell'interesse di Fx gli veniva chiesto il risarcimento dei danni subiti a seguito di un allagamento asseritamente verificatosi in xxxxxx xxx data 29 aprile 2000, non ha tentato alcuna forma di definizione stragiudiziale della controversia, non inviando neanche una "nota di riscontro alla ricevuta lettera...".

§2. Con l'unico motivo di impugnazione, l'appellante censura la statuizione sulle spese per violazione dell'art. 92 c.p.c. e del principio della soccombenza, nonché per "illogicità e contraddittorietà", assumendo:

-che Fxx. è risultato "decisamente soccombente nell'ambito del giudizio di primo grado";

-che nessuna norma vieta la possibilità di ricorrere direttamente al giudice, "senza prima esperire una eventuale forma di definizione stragiudiziale della vertenza";

-che inoltre è stato il xxxx ad avanzare una "quanto mai speciosa" richiesta risarcitoria nei confronti di esso appellante, richiesta formulata in termini tali da rendere necessario il ricorso alla tutela giurisdizionale, data l'assoluta inconciliabilità delle posizioni delle parti, anche al fine di non correre il rischio "di subire un giudizio con termini e modi di assoluto svantaggio rispetto all'azione proposta".

§3. Replica l'appellato che la sentenza del Tribunale è del tutto corretta, in quanto la controparte, anziché agire direttamente in giudizio (facendo valere soltanto l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno) avrebbe dovuto in prima battuta contestare la pretesa risarcitoria in via stragiudiziale, riscontrando la missiva del 25 novembre 2013, così da rendere possibile un bonario componimento della vertenza.

§4. L'appello non è meritevole di accoglimento.

Come è noto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai sensi dell'art. 92, secondo comma, c.p.c. nella formulazione introdotta dall'art. 45, comma 11, della legge 18 giugno 2009, n. 69, a decorrere dal 4 luglio 2009, applicabile nella specie *ratione temporis*, può essere disposta la compensazione totale o parziale delle spese, in assenza di reciproca soccombenza, soltanto in presenza di "gravi ed eccezionali ragioni", che devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa, che il Giudice è tenuto ad indicare esplicitamente e specificamente nella motivazione della sentenza (cfr. Cass. 19 ottobre 2015, n. 21083; Cass. 13 luglio 2015, n. 14546; Cass. 10 febbraio 2014, n. 2883).

Sottolinea altresì la S.C. che la disposizione citata, nella parte in cui fa riferimento alla concorrenza di "gravi ed eccezionali ragioni", <<si pone come norma "elastica", configurabile quando una disposizione di limitato contenuto (ascrivibile alla tipologia delle cosiddette clausole generali) delinea un modulo generico che richiede di essere specificato in sede interpretativa. Non diversamente da quando un determinato comportamento viene giudicato conforme o meno a buona fede allorché la legge richieda tale elemento ovvero un licenziamento viene ritenuto sorretto o meno da giusta causa o giustificato motivo, così, nella individuazione delle gravi ed eccezionali ragioni la cui concorrenza autorizza all'esercizio del potere discrezionale di compensare le spese, il giudice di merito è dunque chiamato ad integrare il contenuto della norma>> e tale attività di precisazione e integrazione è censurabile in sede di legittimità al pari di ogni giudizio fondato su norme giuridiche (Cass., sez. un., 22 febbraio 2012, n. 2572).

Ciò posto, ad avviso di questa Corte la motivazione adottata nella specie dal primo giudice per giustificare la disposta compensazione - riallacciata al fatto che l'attore, a fronte di una richiesta stragiudiziale di risarcimento danni, ha agito direttamente in giudizio (al fine di far accertare l'intervenuta prescrizione della pretesa risarcitoria) senza neanche riscontrare la relativa lettera raccomandata - appare del tutto idonea a sorreggere l'adottata statuizione, in quanto intesa a valorizzare un atteggiamento della parte che ha agito in giudizio che può ben ritenersi meritevole di considerazione ai fini dell'incidenza sulle spese, come del resto desumibile dalla tendenza normativa che stigmatizza le condotte che non favoriscono la deflazione del contenzioso giudiziario, attribuendo ad es. al giudice che accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa il potere di condannare la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese processuali maturate dopo la formulazione della proposta (art. 91, comma 1, c.p.c.).

Nella stessa direzione depone del resto il principio del giusto processo ex art. 111 Cost., alla luce del quale pure si giustifica il rilievo attribuito dal Tribunale sul piano delle spese processuali alla proposizione da parte del xxxxxxx di una domanda giudiziale non preceduta dal riscontro della lettera raccomandata a firma del F. (e del suo difensore), tale da non consentire allo stesso di valutare al di fuori e prima del giudizio se coltivare o meno le avanzate pretese risarcitorie.

Avendo pertanto il Tribunale correttamente compensato tra le parti le spese processuali, non vi è spazio per l'accoglimento dell'appello.

§4. Dato l'esito dell'impugnazione, deve condannarsi l'appellante al pagamento delle spese del grado, che si liquidano come da dispositivo, in applicazione dei parametri previsti dal D.M. n. 55/2014, con distrazione in favore del procuratore dell'appellato ex art. 93 c.p.c.. L'appellante non va invece condannato anche al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., non ricorrendo i presupposti per poter parlare in questa sede di lite temeraria, anche data l'assenza di precedenti specifici al riguardo.

§5. Deve infine darsi atto, ex art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.

La Corte di appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, avverso la sentenza n. 380/15 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria il 19 marzo 2015, da xxxxxxxx nei confronti di xxxx con citazione notificata il 18 giugno 2015, così provvede:

a) rigetta l'appello;

b) condanna l'appellante a pagare le spese del grado, che liquida in €1.960,00 per la fase di studio, €1.350,00 per la fase introduttiva ed €1.652,50 per la fase decisoria, oltre rimborso forfetario CPA ed IVA come per legge, con distrazione in favore del procuratore dell'appellato ex art. 93 c.p.c.;

c) ex art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.

Così deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio della sezione civile della Corte di Appello, addì 12 novembre 2015.

Il consigliere est.
(dr.ssa Antonella Stilo)

Il Presidente
(dr.ssa Marina Moleti)

La Nuova Procedura Civile

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola